



C O M U N E   D I   V E N T I C A N O  
P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 23 Del 03-10-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. Lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 16 GIUGNO 2017, n.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, in Seconda convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

De Nisco Luigi	P	NARDONE PIERA	A
Addonizio Pasquale	P	MARANO ORAZIO	P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE	P	PETRIELLO GIOVANNA	P
DE NISCO SABATO	A	CIARCIA GIUSEPPE	P
NUZZOLO AUGUSTO	P	COLANTUONI GERARDO	A
CIARCIA BARBARA	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica



CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, ed ha prodotto i risultati indicati nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per la dismissione - messa in liquidazione delle sottoindicate partecipazioni:

- **Società IRPINIANET, s.c. a r.l.** procedendo alla messa in liquidazione della Società Consortile a r.l. in quanto il CDA in sede di assemblea straordinaria, tenutasi nel luglio 2017, ha avviato il percorso di messa in liquidazione volontaria della stessa, alla luce della normativa vigente.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatto salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nel Piano di revisione straordinaria e nella Relazione Tecnica allegata alla presente proposta a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri: rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, all'alienazione delle partecipazioni detenute nella **Società Irpiniane s.c.a.r.l.** stante l'avvio del procedimento di messa in liquidazione volontaria della stessa società, giusta comunicazione del Presidente **Dr. Gambale Vincenzo**, recante prot. n. 44 del 18.9.2017;

VISTO il piano operativo di revisione straordinaria,

### **PROPONE**

**DI APPROVARE** il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche possedute dal Comune **alla data del 23 settembre 2016** costituente **Allegato A)** alla presente deliberazione;

**DI APPROVARE** le schede **Allegato B)**, che costituiscono un modello standard dell'atto di ricognizione che, secondo la deliberazione Sez. Autonomie della Corte dei Conti 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, deve essere allegato alle relative deliberazioni consiliari.

**DI PROCEDERE** alla messa in liquidazione delle seguenti partecipazioni: società **IRPINIANET**, stante l'avvio del procedimento da parte della stessa società, di messa in liquidazione volontaria.

**DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Augusto Nuzzolo

**IL PRESIDENTE dr. ssa CIARCIA BARBARA** cede la parola al Cons. NUZZOLO Augusto, Assessore al Bilancio, invitandolo a relazionare sull'argomento posto all'ultimo punto dell'Ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, inerente il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente locale.

**IL CONSIGLIERE NUZZOLO AUGUSTO** illustra ai convenuti che, in ossequio al disposto dell'art. 1 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. che ha imposto ai Comuni un processo di razionalizzazione delle società partecipate, l'ente deve fotografare la situazione delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del T.U. sulle società a partecipazione pubblica, entro il 30 settembre ed inviare una relazione al MEF e alla Corte dei Conti, contenente i risultati raggiunti, in termini di riduzione delle partecipazioni stesse.

**RIEFERISCE** inoltre il Consigliere Nuzzolo che il Comune non ha società partecipate al di fuori di quelle strumentali all'attività dell'ente. Si propone in questa sede la messa in liquidazione della società cooperativa Irpinianet poiché il C.d.A. ha espresso la volontà di messa in liquidazione della stessa. L'Amministrazione Comunale voleva procedere alla messa in liquidazione anche della Soc. Media Valle del Calore ma il Presidente dr. Sacco ha riferito che tutti i Comuni dovranno deliberare in tal senso ed ha fornito assicurazione all'ente che entro la fine del mese di Dicembre 2017 sarà messa in liquidazione la società., pertanto il Consiglio Comunale dovrà riunirsi entro fine anno per deliberarne la liquidazione.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni dell'ente in società, ci sono quelle obbligatorie per legge, quali l'A.T.O. (Ambito territoriale ottimale), l'ATO Rifiuti e l'Alto Calore, in più c'è solo il G.A.L. (Gruppo Azione Locale) Irpinia – Sannio.

**INTERVIENE** il Cons. Ciarcia Giuseppe (minoranza consiliare) per chiedere informazioni sul tipo di società Irpinianet, che attività ha svolto durante l'anno per l'ente e gli oneri che occorrono per la messa in liquidazione della società.

**RISPONDE** il Cons. Nuzzolo Augusto per riferire che Irpinianet ha svolto progetto che hanno consentito al Comune di avere attrezzature quali etichettatrici, scanner, computer e adesione a progetti di e-government, dematerializzazione documentale, caselle di posta elettronica e pec. Inoltre specifica che la messa in liquidazione di Irpinianet, non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

**INTERVIENE** il Cons. CIARCIA Giuseppe per chiedere com'è la situazione della Società Media Valle del Calore, se cioè alla data odierna esiste il Consiglio di Amministrazione.

**RISPONDE** il Cons. Nuzzolo Augusto il quale afferma che vi è un Presidente "in prorogatio", mentre il Consiglio di Amministrazione non c'è. Specifica che il Consiglio non è necessario in quanto la società Media Valle del Calore non ha fatto altri atti amministrativi che necessitavano di essere approvati dal Consiglio, in quanto non è stata fatta attività amministrativa aggiuntiva perché non sono arrivati più fondi dal Ministero.

**INTERVIENE** il Cons. CIARCIA Giuseppe il quale ricorda che nel passato Consiglio comunale si è discusso della Media Valle del Calore è stato detto che la Società non si chiudeva perché c'erano dei fondi in arrivo e che le ditte hanno avuto dei pagamenti

**IN RISPOSTA** il Cons. Nuzzolo Augusto specifica che i fondi liquidati alle imprese erano somme già deliberate in precedenza in quanto fondi già erogati in passato e quindi, l'iter amministrativo doveva essere concluso dagli uffici della Società Media Valle del Calore ed afferma che non sono previsti nuovi fondi in arrivo.

**INTERVIENE** il Cons. CIARCIA Giuseppe per chiedere se la messa in liquidazione della società dipenda solo dall'aspetto amministrativo.

**INTERVIENE** il Cons. Nuzzolo che risponde affermativamente alla domanda del Consigliere Ciarcia che si tratta solo di un fatto amministrativo e, al riguardo, c'è una lettera del Presidente della Media Valle del Calore che dice come si farà la liquidazione della società. Precisa che il presidente non ha ancora trasmesso il Verbale di messa in liquidazione della società ma che la stessa è imminente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per :

- f) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- g) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- h) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- j) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,"in società aventi per oggetto sociale esclusiva la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*

3) *previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;*

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*

b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*

f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- o in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Venticano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- o in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO inoltre del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, ed ha prodotto i risultati indicati nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per la dismissione - messa in liquidazione delle sottoindicate partecipazioni:

- **Società IRPINIANET, s.c. a r.l.**, procedendo alla messa in liquidazione della Società Consortile a r.l. in quanto il CDA in sede di assemblea straordinaria, tenutasi nel luglio 2017, ha avviato il percorso di messa in liquidazione volontaria della stessa, alla luce della normativa vigente.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nel Piano di revisione straordinaria e nella Relazione Tecnica allegata alla presente proposta a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri: rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, all'alienazione delle partecipazioni detenute nella **Società Irpinianets.c.a.r.l.** stante l'avvio del procedimento di messa in liquidazione volontaria della stessa società, giusta comunicazione Presidente dr. Gambale Vincenzo, recante prot. n. 44 del 18.9.2017;

VISTO il piano operativo di revisione straordinaria,

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. di cui sopra;

PRESO ATTO del parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevole, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 costituente **Allegato A)** alla presente deliberazione;

**DI APPROVARE** le schede, che costituiscono un modello standard dell'atto di ricognizione che, secondo la deliberazione Sez. Autonomie della Corte dei Conti 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, deve essere allegato alle relative deliberazioni consiliari - **Allegato B)**

**DI PROCEDERE** alla messa in liquidazione delle partecipazioni della società IRPINIANET, stante l'avvio del procedimento di messa in liquidazione volontaria della società stessa.

**DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di adottare le procedure amministrative necessarie per l'attuazione della presente deliberazione.

**DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

**DI DISPORRE** che l'esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio AA.GG per l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art.24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21 del Decreto correttivo, nonché per la trasmissione dei dati attinenti alla revisione straordinaria delle partecipate al MEF- Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nella sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso, raggiungibile all'indirizzo (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime e favorevole il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del Dlgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Responsabile del Servizio*  
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Responsabile del Servizio*  
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
F.to Dr. CIARCIA BARBARA

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

#### ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale, li' 12-10-2017

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 12-10-2017

II SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. SERRELLI ALBERICO